

# **COMUNE DI ZEVIO**

*Provincia di Verona*



RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA VERIFICA DELLA  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO  
*(Art. 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)*

ESERCIZIO 2022

## PREMESSA

Sulla base del disposto normativo di cui all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, il Bilancio di previsione triennale è deliberato in pareggio finanziario complessivo di competenza: la stessa è composta, per ciascun esercizio, dalle previsioni di entrata e di spesa, a cui si aggiungono il Fondo pluriennale vincolato (FPV) di entrata e di spesa, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ed il recupero del disavanzo. A questo, per il primo esercizio, si aggiunge il rispetto dell'equilibrio di cassa, volto a garantire un fondo di cassa finale presunto non negativo.

In occasione dell'approvazione del preventivo, è consentito l'utilizzo delle sole quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto, il cui mantenimento è possibile solo a seguito dell'aggiornamento del prospetto sul risultato di amministrazione presunto da effettuarsi entro il 31 gennaio. Per l'utilizzo della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione, è invece necessario attendere l'approvazione del Rendiconto della gestione.

Costituiscono voci rilevanti per l'equilibrio di parte corrente le entrate dei primi tre titoli, escluse quelle destinate a spese in conto capitale in base a specifiche disposizioni di legge, le spese dei titoli primo (spese correnti) e quarto (rimborso quote capitale dei mutui), il FPV di parte corrente, l'avanzo di amministrazione applicato per le spese correnti, i trasferimenti in conto capitale, il saldo negativo delle partite finanziarie, le entrate di parte capitale destinate a spese correnti sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Nelle partite finanziarie (Titolo V dell'entrata e Titolo III della spesa) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di partecipazioni, di concessione/riscossione crediti, i prelievi ed i versamenti da depositi. Poiché il saldo negativo di queste partite deve essere finanziato con risorse correnti, nel bilancio armonizzato questo concorre all'equilibrio di parte corrente indicato all'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000; il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito ed al finanziamento degli investimenti.

In conformità all'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, il Bilancio di previsione, per quanto concerne la competenza, deve prevedere per tutte e tre le annualità:

- l'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria;
- l'equilibrio in conto capitale in termini di competenza finanziaria;
- l'equilibrio finale complessivo.

È necessario ricordare come il D.L. 174/2012, convertito dalla Legge n. 213/2012, abbia disposto, all'art. 3, comma 1, lettera d), l'introduzione dell'art. 147-quinquies del D.Lgs. 267/2000, attribuendo al responsabile del servizio finanziario la direzione e il coordinamento delle attività di controllo degli equilibri finanziari, mediante la vigilanza dell'organo di revisione e prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità. Tale disposizione estende inoltre il controllo sugli equilibri finanziari alla valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

Occorre pertanto che, nel rispetto dei termini e delle disposizioni del regolamento di contabilità, i responsabili dei servizi finanziari si attivino fin da subito ad effettuare le verifiche sulla gestione sia

in conto residui sia in conto competenza, coinvolgendo tutti gli enti e le società partecipate, al fine di presidiare l'andamento della gestione ed evidenziare con tempestività agli organi competenti eventuali situazioni di squilibrio.

Per questo fine, notevole importanza assumono gli strumenti della pianificazione e del controllo di gestione appositamente previsti dall'ordinamento finanziario vigente, al fine di effettuare un controllo costante sullo stato di realizzazione delle previsioni inizialmente effettuate.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi dell'organo consiliare ha una triplice finalità:

1. Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
2. Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
3. Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

L'adempimento, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La presente verifica si concretizza nel controllo degli equilibri di bilancio alla data del **15 luglio 2022**.

## LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI

### **LE VERIFICHE EFFETTUATE**

Come già chiarito nella breve introduzione, per quanto concerne l'aspetto tipicamente contabile della salvaguardia degli equilibri, l'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che l'organo consiliare dell'ente provveda, con formale e contestuale delibera, alla verifica degli equilibri della gestione finanziaria relativa all'esercizio in corso, nonché all'adozione dei provvedimenti e delle eventuali misure necessarie per ripristinare il pareggio in caso di squilibrio.

Per controllare il verificarsi del rispetto degli equilibri del bilancio dell'ente, il servizio finanziario ha proceduto ad una ricognizione sullo stato di consistenza delle singole poste di entrata e di spesa, evidenziando la situazione contabile al **15 luglio 2022** e comprendendo nelle previsioni assestate la proposta di variazione al bilancio.

Nell'analisi condotta, si sono valutate distintamente le principali componenti gestionali del bilancio, ossia la gestione di competenza, la gestione dei residui, la gestione di cassa ed il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; per la gestione di competenza, in particolare, gli equilibri contabili di bilancio sono stati approfonditi scomponendo il dato nelle sue principali componenti, ovvero il bilancio di parte corrente, il bilancio di parte investimenti ed i servizi per conto terzi e partite di giro.

### **LA GESTIONE DI COMPETENZA**

La prima verifica effettuata ha riguardato il rispetto del principio del pareggio finanziario della gestione di competenza, così come sancito dall'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000, con il quale si riafferma che il totale complessivo delle entrate deve essere uguale al totale delle spese.

La situazione di bilancio dell'ente si presenta come segue:

| Classificazione entrate  | Previsione iniziale    | Previsione assestata   | Accertato             | Da accertare          |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Avanzo di amministrazione applicato  | € 86.000,00            | € 204.830,19           |                       |                       |
| Fondo pluriennale vincolato  | € 3.076.249,06         | € 5.694.932,45         |                       |                       |
| Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | € 6.695.569,00         | € 6.766.343,05         | € 3.742.960,74        | € 3.023.382,31        |
| Titolo 2 - Trasferimenti correnti  | € 615.000,00           | € 711.898,00           | € 124.003,01          | € 587.894,99          |
| Titolo 3 - Entrate extratributarie   | € 1.844.416,00         | € 1.937.891,00         | € 1.292.809,74        | € 645.081,26          |
| Titolo 4 - Entrate in conto capitale   | € 450.000,00           | € 588.100,00           | € 363.281,00          | € 224.819,00          |
| Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie                      | € -                    | € -                    | € -                   | € -                   |
| Titolo 6 - Accensione Prestiti   | € -                    | € -                    | € -                   | € -                   |
| Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere                      | € -                    | € -                    | € -                   | € -                   |
| Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro                         | € 1.940.000,00         | € 1.960.000,00         | € 1.460.817,44        | € 499.182,56          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE</b>  | <b>€ 14.707.234,06</b> | <b>€ 17.863.994,69</b> | <b>€ 6.983.871,93</b> | <b>€ 4.980.360,12</b> |

| Classificazione Spese   | Previsione iniziale    | Previsione assestata   | Impegnato              | Da impegnare          |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Disavanzo di amministrazione  | € -                    | € -                    |                        |                       |
| Titolo 1 - Spese correnti   | € 9.171.730,00         | € 9.858.435,69         | € 7.140.005,56         | € 2.718.430,13        |
| Titolo 2 - Spese in conto capitale  | € 3.451.249,06         | € 5.900.704,00         | € 5.465.806,53         | € 434.897,47          |
| Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie                      | € 8.000,00             | € 8.600,00             | € -                    | € 8.600,00            |
| Titolo 4 - Rimborso prestiti  | € 136.255,00           | € 136.255,00           | € 136.255,00           | € -                   |
| Titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere | € -                    | € -                    | € -                    | € -                   |
| Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro                       | € 1.940.000,00         | € 1.960.000,00         | € 1.460.817,44         | € 499.182,56          |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>   | <b>€ 14.707.234,06</b> | <b>€ 17.863.994,69</b> | <b>€ 14.202.884,53</b> | <b>€ 3.661.110,16</b> |

## BILANCIO DI PARTE CORRENTE

### Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Prima di analizzare le singole componenti delle entrate tributarie, bisogna premettere che le repentine modifiche alla disciplina tributaria degli enti locali hanno portato negli ultimi anni notevole "instabilità" a questa parte del bilancio, che in passato era caratterizzata da forte autonomia e da un elevato grado di governabilità. Si riporta di seguito una breve analisi delle principali entrate:

### ***I.M.U. (Imposta Municipale Propria)***

L'IMU è stata introdotta, a partire dall'anno 2012, sulla base dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in sostituzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L'imposta è attualmente dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L'imposta ha solo successivamente offerto una definizione di gettito stabile a causa delle continue e profonde modifiche normative che si sono susseguite negli anni, che hanno portato a:

- l'esclusione dall'imposizione le abitazioni principali e le relative pertinenze (tranne quelle "di lusso"), i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del richiamato D.L. 201/2011 (dal 2014), mentre per le abitazioni concesse in comodato (con contratto registrato) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale opera soltanto una riduzione del 50% della base imponibile;
- l'esclusione dall'imposizione dei terreni agricoli, anche non coltivati, purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (dal 2016), i quali erano già stati beneficiari dal 2014 di una manovra agevolativa consistente nella revisione del moltiplicatore di calcolo;
- la riserva allo Stato del gettito IMU ad aliquota base derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, esclusi quelli posseduti dai comuni e che insistono sul proprio territorio (dal 2013).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che ne facevano parte – la TASI, disponendo di fatto l'assorbimento della TASI nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire la TARI e l'IMU, quest'ultima come ridisciplinata dalla stessa Legge n. 160/2019.

Viene così operata una semplificazione rilevante, sia per i contribuenti che per gli uffici comunali, come più volte rilevato da ANCI ed IFEL, rimuovendo un'ingiustificata duplicazione di prelievi pressoché identici quanto a basi imponibili e platee di contribuenti. Il prelievo patrimoniale immobiliare unificato che ne deriva riprende la disciplina IMU nell'assetto anteriore, con gli accorgimenti necessari per mantenere le differenziazioni di prelievo previste in ambito TASI.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2022 è pari ad Euro 3.110.000,00: la stessa risulta adeguata in funzione del dato storico dei versamenti (intesi come sommatoria di IMU e TASI), delle stime di gettito ministeriali, tenendo conto che la posta di bilancio risulta iscritta al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari al 22,43% del gettito IMU stimato ad aliquote base.

Alla data della attuale verifica non si evidenziano particolari situazioni rispetto alla previsione di gettito che, pertanto, viene ritenuta adeguata, ma i possibili effetti a lungo termine

dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 rendono doveroso da parte dell'ente un puntuale e costante monitoraggio dell'entrata nel corso dell'anno.

### ***Attività di recupero dall'evasione tributaria***

L'importo iscritto a bilancio a titolo di previsione per emissione di avvisi di accertamento IMU-TASI e TARI risulta sufficientemente in linea con quanto prodotto finora e con ciò che si stima di realizzare nella restante parte dell'anno.

La previsione di gettito stimata per l'anno 2022 è pari ad Euro 378.500,00 per IMU-TASI ed Euro 23.000,00 per la TARI: l'ufficio tributi sarà impegnato nei prossimi mesi alla verifica delle posizioni ancora in sospeso, cercando il più possibile di rispettare l'obiettivo assegnato.

### ***Addizionale comunale all'IRPEF***

L'amministrazione comunale ha fissato l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,4%, con una fascia di esenzione modulata per i redditi dei soggetti con n. 4 o più figli a carico. La base imponibile utilizzata per la previsione del gettito è stata recuperata dal Dipartimento delle Finanze e la previsione di bilancio, quantificata in Euro 781.000,00, risulta conforme alle disposizioni dei nuovi principi contabili ed alle indicazioni della commissione Arconet.

Per la verifica dell'andamento del gettito dell'addizionale IRPEF si deve considerare che tale entrata viene riscossa in parte in corso d'anno a titolo di acconto, ed a saldo nell'anno successivo con la presentazione della dichiarazione dei redditi IRPEF.

Tuttavia, analogamente a quanto detto per l'IMU, la situazione emergenziale tutt'ora in corso che ha caratterizzato l'anno precedente ha provocato una contrazione dei redditi delle persone fisiche, ad oggi difficilmente quantificabile, ma che rende indispensabile un costante e prudente monitoraggio dell'entrata nel corso dell'anno.

### ***TARI (Tassa sui Rifiuti)***

La tassa sui rifiuti (TARI) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.

La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) quale tributo facente parte, insieme all'Imposta municipale propria (IMU) e al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell'imposta unica comunale (IUC). Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), che è stato vigente per il solo anno 2013 e che, a sua volta, aveva preso il posto di tutti i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria (TARSU, TIA1, TIA2).

La Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l'IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivo (art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013).

L'approvazione del Piano finanziario del servizio rifiuti e la relativa quantificazione delle tariffe TARI, si fondano, per gli esercizi ricompresi nel bilancio comunale, sul contenuto della delibera n. 363/2021/R del 3/08/2021, avente ad oggetto l'approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Nel bilancio comunale è prevista l'entrata a titolo di TARI, in forma tributaria, pari a Euro 1.531.843,05, al netto dell'addizionale TEFA di competenza provinciale, nonché la voce di spesa per l'appalto del servizio di igiene urbana, svolto da Esacom SpA.

### **Fondo di solidarietà comunale**

A seguito della soppressione della quasi totalità dei trasferimenti erariali, le entrate del Comune derivanti dal c.d. *federalismo fiscale* vengono ora contabilizzate al titolo I del bilancio e vengono rappresentate, a decorrere dal 2013, da un'unica voce denominata "Fondo di solidarietà comunale".

La quantificazione della spettanza ha subito una complessa ed articolata evoluzione nel corso degli anni, essendo stata utilizzata per compensare, come conguaglio a saldo zero, i maggiori o minori introiti tributari derivanti da disposizioni statali, quali il differente criterio di ripartizione del gettito IMU tra Comune e Stato disposto nel 2013, le perdite di gettito IMU e TASI derivanti dalle esenzioni introdotte nel 2016 (principalmente le prime case ed i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP).

Oltre a questo, la spettanza è stata oggetto di revisioni per effetto delle due *spending review*, dalle variazioni al plafond complessivamente destinato, nonché dal graduale e non ancora concluso processo di quantificazione del riparto con i criteri perequativi (fabbisogni standard), in luogo dei trasferimenti storici di ciascun ente.

La Legge n. 160/2019 ha incrementato il Fondo di solidarietà comunale, rispetto al plafond del 2019, per un importo di 100 milioni di euro per il 2020, 200 milioni per il 2021, 300 milioni per il 2022, 330 milioni per il 2023 e 560 milioni a decorrere dal 2024.

Inoltre, la Legge n. 178/2020 ha ulteriormente incrementato il Fondo di solidarietà comunale, con risorse da destinare specificatamente allo sviluppo dei servizi sociali comunali ed al potenziamento degli asili nido; nello specifico sono state integrate le risorse per un importo di 216 milioni di euro per l'anno 2021, di 255 milioni per l'anno 2022, di 300 milioni per l'anno 2023, di 346 milioni per l'anno 2024, di 391 milioni per l'anno 2025, di 443 milioni per l'anno 2026, di 502 milioni per l'anno 2027, di 560 milioni per l'anno 2028, di 619 milioni per l'anno 2029 e di 651 milioni a decorrere dall'anno 2030, con riferimento allo sviluppo dei servizi sociali, e di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni per l'anno 2023, di 200 milioni per l'anno 2024, di 250 milioni per l'anno 2025 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2026, per il potenziamento degli asili nido.

La previsione iscritta a bilancio per il 2022 è stata riportata dall'assegnazione del Ministero dell'Interno pubblicata sul portale della Finanza Locale, di seguito riportata:

| A) PRELIEVO AGENZIA ENTRATE SU I.M.U. PER QUOTA ALIMENTAZIONE F.S.C. 2022 |   |            |
|---|---|------------|
| A1  | Quota 2022 per alimentare il F.S.C. 2022, come da DPCM in corso di perfezionamento. | 665.187,04 |

| B) DETERMINAZIONE QUOTA F.S.C. 2022 alimentata da I.M.U. di spettanza dei comuni |   |            |
|--|---|------------|
| B1=B4 del 2021   | F.S.C. 2021 calcolato su risorse storiche.                        | -11.296,55 |
| B2   | Attribuzione compensativa da correzione puntuali decorrenza 2022. | -45,46     |
| B3   | Quota F.S.C. 2022 (B1 + B2).                                      | -11.342,01 |

|    |   |           |
|----|---|-----------|
| B4 | Quota FSC 2022 pari al 40% di B3, assegnata ai comuni delle 15 R.S.O. sulla base delle risorse storiche.                                | -4.536,80 |
| B5 | Quota del 60% di B3 accantonata per costituire il fondo da ripartire, ai sensi dell'articolo .... del DPCM in corso di perfezionamento. | -6.805,20 |
| B6 | Quota FSC 2022 60% riassegnata in base alla differenza tra fabbisogno standard e capacità Fiscale 2022.                                 | 44.366,79 |
| B7 | Totale assegnazione F.S.C. 2022 spettante da risorse storiche e perequazione (B4 + B6)  | 39.829,99 |

| QUOTE COMPENSATIVE |  |  |
|--------------------|--|--|
| B8                 |  |  |
| B9                 |  |  |
| B10                |  |  |
| B11                |  |  |
| B12                |  |  |
| B13                |  |  |

C) RIEPILOGO DELLE QUOTE COMPENSATIVE 2022 ATTRIBUITE A DECORRERE DAL F.S.C. 2016 per ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I.

|    |  |            |
|----|--|------------|
| C1 | RIMBORSO Abolizione T.A.S.I. abitazione principale.  | 648.227,17 |
| C2 | RIMBORSO Agevolazioni I.M.U. - T.A.S.I. (locazioni, canone concordato e comodati).                                     | 29.269,09  |
| C3 | RIMBORSO Agevolazione I.M.U. terreni.  | 163.836,11 |
| C4 | TASI assegnazione 80 mln "Gettito riscosso < TASI ab. Princ. 1 %" art.1, comma 449, lettera b, L.232/2016.             | 0,00       |
| C5 | Quota F.S.C. 2022 derivante da ristoro minori introiti I.M.U. e T.A.S.I. (C1 + C2 + C3 + C4).                          | 841.332,37 |
| C6 | Rettifica per abolizione ristoro TASI Inquilini.   | -20.991,83 |
| C7 | Quota F.S.C. 2022 derivante da ristoro minori introiti I.M.U., T.A.S.I. e abolizione ristoro TASI Inquilini (C5 + C6). | 820.340,54 |

|    |   |            |
|----|---|------------|
| D1 | Totale F.S.C. 2022 ( B7+C7).  | 860.170,52 |
| D2 | Correttivo art.1 comma 450 L. 232/2016.   | 0,00       |
| D3 | Correttivo art.1 comma 449 lettera d-bis L. 232/2016.                                   | 3.269,02   |
| D4 |   |            |
| D5 | Totale F.S.C. 2022 compreso correttivi e contributi piccoli comuni (D1 + D2 + D3 + D4). | 863.439,55 |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| D6  | Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali a 254,923 mln art.1, comma 449 lettera d-quinquies, L. 232/2016. | 56.022,97  |
| D7  | Incremento dotazione F.S.C. 2022 di 300 mln art.1, comma 449 lettera d-quater, L. 232/2016.                                | 36.777,48  |
| D8  | Totale F.S.C. 2022 compreso incrementi (D5 + D6 + D7).   | 956.239,99 |
| D9  | Accantonamento 5,923 mln per rettifiche 2022 (da detrarre)..   | 1.221,61   |
| D10 | Totale F.S.C. 2022 al netto dell'accantonamento (D8 - D9)..  | 955.018,39 |

| Altre componenti di calcolo della spettanza 2022 |   |                             |
|--|---|-----------------------------|
| E1   | Incremento dotazione FSC 2022 di 100 mln posti disponibili negli asili nido art.1, comma 449 lettera d-sexies, L. 232/2016. | In corso di quantificazione |
| E2   | Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL. 78/2010).  | In corso di quantificazione |

## **Titolo II – Trasferimenti correnti**

Per quanto riguarda i trasferimenti statali, si ribadisce che da diversi anni è in corso una significativa riduzione sostanziale a fronte di un sempre più rilevante trasferimento di competenze; pertanto, rimangono classificati al titolo II dell'entrata soltanto i trasferimenti erariali non fiscalizzati.

Fra questi, sono presenti contributi "storici" di importo costante negli anni, costituiti principalmente da trasferimenti compensativi per minori introiti tributari, quali il contributo per minor gettito IMU sui terreni agricoli, il contributo per minor gettito IMU da "immobili merce", i contributi per minor gettito addizionale IRPEF (cedolare secca) ed il contributo da stima gettito ICI 2009-2010 (art. 3, co. 3, DPCM 10 marzo 2017).

Risultano inoltre iscritti trasferimenti statali di altra natura, quali il contributo per il sistema integrato di educazione (fondo 0-6 anni), il contributo per incremento indennità amministratori ed il contributo per maggiori costi utenze anno 2022.

Da segnalare inoltre l'iscrizione di entrate relative a contributi dall'U.L.S.S. e da altri Comuni per finalità socio-assistenziali.

## **Titolo III – Entrate extratributarie**

Questo titolo riguarda le entrate derivanti dai servizi comunali e proventi diversi. Si tratta di una serie numerosa di capitoli che per la maggior parte presentano previsioni limitate e che, quindi, rivestono una relativa importanza ai fini degli equilibri generali di bilancio.

Minori accertamenti delle entrate extra-tributarie, derivano da una diversa modalità di accertamento; per la maggior parte dei servizi, ad esempio, mentre la spesa viene impegnata all'inizio dell'esercizio finanziario a seguito di gare d'appalto già aggiudicate, le entrate vengono accertate a seguito dell'erogazione del servizio.

### ***Proventi dalla vendita di servizi***

Le entrate dalle tariffe dei servizi, tra i quali i c.d. *servizi a domanda individuale*, presentano un andamento in linea con le attese.

### ***Proventi dai beni dell'ente***

Le entrate di questa categoria sono principalmente costituite da locazione di aree e fabbricati, dai canoni di concessioni di beni e dalle concessioni cimiteriali.

Trattandosi quasi interamente di entrate fisse e relative a situazioni contrattualizzate, non vi sono particolari correzioni da apportare.

Da segnalare, infine, l'istituzione a decorrere 2021 del nuovo Canone unico patrimoniale (che sostituisce le vecchie TOSAP/COSAP, imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni).

### **Sanzioni da violazioni al codice della strada**

Particolare attenzione viene prestata all'andamento dell'entrata da sanzioni per violazioni al codice della strada, alla luce della sostanziosa previsione iscritta a bilancio e delle difficoltà di riscossione delle sanzioni elevate che spesso si riscontrano.

Le previsioni di bilancio fissate in Euro 190.000,00 risultano adeguate con quanto si stima di realizzare entro la fine dell'anno. Non si ritiene di dover procedere a modifiche relativamente alle voci di spesa di utilizzo delle quote vincolate dei proventi, ai sensi dell'art. 208, c. 4 e dell'art. 142, c. 12-bis del Codice della Strada.

La previsione di entrata non è stata ridotta per l'anno 2022 rispetto al dato storico, in quanto la circolazione degli automezzi è regolare e non dovrebbe comportare riflessi negativi. L'entrata verrà in ogni caso attentamente monitorata al fine di non sovrastimare le reali risorse a disposizione dell'ente in tale annualità.

### **Titolo I – Spese correnti**

La verifica degli equilibri di bilancio è effettuata con particolare riferimento all'entrata. La normativa contabile non consente infatti l'assunzione di impegni di spesa in assenza della copertura finanziaria (per non generare "debiti fuori bilancio"), evitando così che si possano verificare squilibri derivanti dalla parte spesa del bilancio.

Considerato che la presente verifica non deve portare necessariamente ad un "assestamento definitivo" del bilancio, in questa fase non si ritiene necessario verificare le singole voci di bilancio suddivise per singoli capitoli di spesa ma si ritiene sufficiente verificare la spesa corrente per grandi aggregati, rinviando ad appositi atti di variazione di bilancio l'individuazione delle necessità o delle eccedenze sui singoli capitoli di spesa.

Le previsioni sono da ritenersi adeguate in base a ciò che si stima di impegnare nel corso dell'annualità, in funzione dei servizi in essere e delle iniziative che alla data attuale l'amministrazione ha previsto di realizzare nel corso dell'esercizio.

| <b>Macroaggregato</b>                           | <b>Previsioni iniziali</b> | <b>Previsioni attuali</b> | <b>Impegnato attuale</b> |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 101 - Redditi da lavoro dipendente              | € 2.157.307,00             | € 2.338.239,27            | € 2.202.253,27           |
| 102 - Imposte e tasse a carico dell'ente        | € 166.100,00               | € 197.445,63              | € 191.325,13             |
| 103 - Acquisto di beni e servizi                | € 4.895.252,00             | € 5.192.754,79            | € 3.870.287,87           |
| 104 - Trasferimenti correnti                    | € 1.460.500,00             | € 1.624.275,00            | € 796.874,89             |
| 105 - Trasferimenti di tributi (solo Regioni)   | € 0,00                     | € 0,00                    | € 0,00                   |
| 106 - Fondi perequativi (solo Regioni)          | € 0,00                     | € 0,00                    | € 0,00                   |
| 107 - Interessi passivi                         | € 74.321,00                | € 74.321,00               | € 74.321,00              |
| 108 - Altre spese per redditi da capitale       | € 0,00                     | € 0,00                    | € 0,00                   |
| 109 - Rimborsi e poste correttive delle entrate | € 8.100,00                 | € 15.600,00               | € 4.303,24               |
| 110 - Altre spese correnti                      | € 410.150,00               | € 415.800,00              | € 640,16                 |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>€ 9.171.730,00</b>      | <b>€ 9.858.435,69</b>     | <b>€ 7.140.005,56</b>    |

### ***Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)***

La previsione iscritta a bilancio a titolo di FCDE risulta correttamente quantificata in funzione degli stanziamenti di entrata a cui essa è riferita, sulla base del metodo di calcolo scelto per la sua determinazione (media semplice dei totali, a livello di tipologia di entrata).

Lo stanziamento a titolo di FCDE è attualmente previsto nella misura di Euro 287.750,00 per il 2022, Euro 281.200,00 per il 2023 ed Euro 281.200,00 per il 2024.

### **Titolo IV – Rimborso di prestiti**

Le previsioni sono in linea con le quota capitali delle rate mutuo previste a rimborso nelle varie annualità, in base ai piani di ammortamento in essere.

## **BILANCIO DI PARTE CAPITALE**

### **Titolo IV – Entrate derivanti da alienazioni e trasferimenti di capitale**

Questo titolo è costituito essenzialmente da contributi in conto capitale dallo Stato, da altri Enti o da privati, da proventi per alienazione di beni patrimoniali, da monetizzazioni di aree a standard e dal rilascio di permessi di costruire.

Trattandosi di somme vincolate o comunque tassativamente destinate a investimenti, le spese vengono attivate solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata; pertanto, mediante la corretta applicazione della norma, vi sono basse probabilità di creare un disavanzo di gestione.

### **Titolo VI – Accensione di prestiti**

Non risulta iscritta a bilancio alcuna previsione di accensione di prestiti per l'anno 2022, mentre risulta iscritta una previsione di Euro 600.000,00 per il 2023 e di Euro 1.063.000,00 per il 2024.

### **Titolo II – Spese in conto capitale**

Gli stanziamenti e le voci di spesa presenti sono conformi a quanto l'amministrazione intende realizzare, nonché a quanto riportato nel Programma triennale delle opere pubbliche, le quali vengono attivate, come già detto sopra, solamente a seguito di acquisizione della relativa entrata.

## **SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le voci di entrata e di spesa vengono sempre attivate per pari importo e limitatamente alle fattispecie previste dalla vigente normativa ed in base ai principi contabili di riferimento.

## LA GESTIONE DEI RESIDUI

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e, nello specifico della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto di Giunta Comunale e previo parere dell'Organo di revisione economico finanziario al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese re-impegnate cui non corrispondono entrate ri-accertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritto tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

I numerosi atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno ridotti considerevolmente lo stock di residui passivi ed attivi presenti nel bilancio e precisamente, ridefinendolo al 31.12.2021 nei seguenti valori:

- Totale residui attivi Euro 3.881.006,30
- Totale residui passivi Euro 2.551.292,81

Alla data attuale, non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

## **L'EQUILIBRIO GENERALE DI COMPETENZA**

L'art. 1, commi 819-826 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. In attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno quindi utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820).

A decorrere dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.Lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo.

Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al D.Lgs. 118/2011 (comma 821).

Il comma 822 richiama la clausola di salvaguardia (di cui all'art. 17, comma 13 della Legge n. 196/2009) che demanda al Ministro dell'economia l'adozione di iniziative legislative finalizzate ad assicurare il rispetto dell'art. 81 della Costituzione qualora, nel corso dell'anno, risultino andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea. Si ricorda infine che, con il D.M. 1° agosto 2019, sono stati introdotti i nuovi equilibri di competenza, in attuazione del comma 821 della Legge n. 145/2018: gli equilibri di parte corrente e di parte capitale, vengono sostanzialmente aggiornati prevedendo anche l'esposizione delle risorse accantonate e vincolate generate da risorse di competenza e destinate a confluire nel risultato di amministrazione, nonché dalle variazioni positive e negative agli accantonamenti (principalmente l'FCDE).

Tale modifica ha avuto pieno effetto dal Rendiconto della gestione 2021.

Si propongono di seguito gli equilibri di bilancio assestati del Bilancio di previsione 2022-2024:

| EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO   |                    | COMPETENZA<br>2022                 | COMPETENZA<br>2023                 | COMPETENZA<br>2024                 |
|--|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio   |                    | 1.358.990,28                       |                                    |                                    |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti   | (+)                | 306.728,45                         | 0,00                               | 0,00                               |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente   | (-)                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| B) Entrate titoli 1- 2- 3<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+)                | 9.416.132,05<br>0,00               | 8.987.230,00<br>0,00               | 9.007.691,00<br>0,00               |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti<br>direttamente destinati al rimborso dei prestiti<br>amministrazioni pubbliche   | (+)                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| D) Spese Titolo 1 - Spese Correnti<br>di cui:<br>-fondo pluriennale vincolato<br>-fondo crediti di dubbia esigibilità  | (-)                | 9.858.435,69<br>0,00<br>287.750,00 | 8.999.120,00<br>0,00<br>281.200,00 | 9.014.531,00<br>0,00<br>281.200,00 |
| E) Spese Titoli 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale  | (-)                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| F) Spese Titoli 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e<br>prestiti obbligazionari<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti<br>di cui Fondo anticipazioni di liquidità                   | (-)                | 136.255,00<br>0,00<br>0,00         | 141.110,00<br>0,00<br>0,00         | 146.160,00<br>0,00<br>0,00         |
| <b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>  |                    | <b>-271.830,19</b>                 | <b>-153.000,00</b>                 | <b>-153.000,00</b>                 |
| <b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b> |                    |                                    |                                    |                                    |
| H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per il<br>rimborso dei prestiti (2)<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti   | (+)                | 118.830,19<br>0,00                 | 0,00                               | 0,00                               |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a<br>specifiche disposizioni di legge<br>di cui per estinzione anticipata di prestiti  | (+)                | 163.000,00<br>0,00                 | 163.000,00<br>0,00                 | 163.000,00<br>0,00                 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento<br>in base a specifiche disposizioni di legge   | (-)                | 10.000,00                          | 10.000,00                          | 10.000,00                          |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione<br>anticipata dei prestiti   | (+)                | 0,00                               | 0,00                               | 0,00                               |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***)</b>  |                    | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                        |
|  | <b>O=G+H+I-L+M</b> |                                    |                                    |                                    |

|   |     |              |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento   | (+) | 86.000,00    | -            | -            |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrate per spese in conto capitale   | (+) | 5.388.204,00 | 0,00         | 0,00         |
| R) Entrate Titolo 4-5-6   | (+) | 588.100,00   | 1.431.940,00 | 1.465.000,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 . Contributi agli investimenti<br>destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| I) Entrate di parte Capitale destinate a spese correnti in base a<br>specifiche disposizioni di legge                       | (-) | 163.000,00   | 163.000,00   | 163.000,00   |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine  | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio<br>-lungo termine  | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di<br>attività finanziaria                                    | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in   |     |              |              |              |

|   |     |              |              |              |
|---|-----|--------------|--------------|--------------|
| base a specifiche disposizioni di legge   | (+) | 10.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00    |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti   | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| U) Spese Titolo 2.0 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato      | (-) | 5.900.704,00 | 1.278.940,00 | 1.312.000,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie                         | (-) | 8.600,00     | 0,00         | 0,00         |
| E) Spese Titolo 2.04 Trasferimenti in conto capitale                                  | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>   |     |              |              |              |
| <b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>  |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine                      | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine                |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine                        | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine                  |     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Y) Spese Titoli 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziaria         | (-) | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>EQUILIBRIO FINALE</b>  |     |              |              |              |
| <b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>  |     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## L'EQUILIBRIO DI CASSA

L'equilibrio di cassa, riferito al primo esercizio del bilancio di previsione triennale, è valutato in termini di rispetto del vincolo del fondo di cassa presunto al 31/12 non negativo, a norma dell'art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000.

Il vincolo risulta rispettato, come dimostra il quadro generale riassuntivo assestato del Bilancio di previsione 2022-2024, dal quale risulta un fondo di cassa finale presunto di Euro 6.751.071,13.

## IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Il risultato di amministrazione del Rendiconto della gestione 2021, approvato in schema dalla Giunta Comunale con atto n. 90 del 31.05.2022, in attesa dell'approvazione dall'organo consiliare, è così rappresentato:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>Risultato di amministrazione complessivo</b>     | <b>€ 6.993.771,32</b> |
|   |                       |
| <b>Parte accantonata</b>                            |                       |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità                 | € 1.245.758,48        |
| Fondo contenzioso                                   | € 50.000,00           |
| Altri accantonamenti                                | € 514.218,97          |
| <b>Totale parte accantonata</b>                     | <b>€ 1.809.977,45</b> |
| <b>Parte vincolata</b>                              |                       |
| Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili | € 520.209,93          |
| Vincoli derivanti da trasferimenti                  | € 55.331,08           |
| Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui        | € -                   |
| Vincoli formalmente attribuiti dall'ente            | € 1.767.400,00        |
| Altri vincoli da specificare                        | € -                   |
| <b>Totale parte vincolata</b>                       | <b>€ 2.342.941,01</b> |
|   |                       |
| <b>Totale parte destinata agli investimenti</b>     | <b>€ 102.655,20</b>   |
|   |                       |
| <b>Totale parte libera</b>                          | <b>€ 2.738.197,66</b> |

La composizione del risultato di amministrazione sarà oggetto di successivo aggiornamento, sulla base delle risultanze della certificazione delle perdite Covid per l'anno 2021.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è stato correttamente quantificato in sede di Rendiconto della gestione 2021 sulla base della capacità di riscossione di ciascuna entrata assoggettata, come disposto dalla normativa vigente.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non fa supporre la generazione di squilibri della gestione residui, confermando l'adeguatezza dell'accantonamento ad FCDE.

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti.

### **CONTROLLO STRATEGICO - VERIFICA INTERMEDIA (entro 31 luglio anno in corso)**

Com'è noto il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente. In particolare, la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo nel

raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione.

Il monitoraggio sul grado di attuazione delle strategie si avvale dei dati e delle informazioni comunicate dai responsabili delle Unità Organizzative con riferimento allo stato di attuazione dei programmi e lo stato di avanzamento degli obiettivi del Piano esecutivo di gestione e della Performance. Poiché gli obiettivi operativi del Peg/Piano Performance sono collegati agli obiettivi strategici ed operativi del DUP, l'attuazione dei primi concorre alla realizzazione delle strategie dell'ente. I tempi della reportistica prevista coincidono con le due scadenze fondamentali dell'attività di programmazione e rendicontazione dell'ente: presentazione del DUP - assestamento - verifica degli equilibri di bilancio, che alla luce del D.Lgs. 118/2011 avvengono entro il mese di luglio dell'anno in corso e la rendicontazione, prevista entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel corso dell'esercizio, prima della verifica consiliare circa il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000, le P.O. hanno trasmesso al segretario generale e al responsabile del servizio finanziario (struttura operativa) apposita relazione in merito:

allo stato di attuazione dei Programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP parte strategica e parte operativa);

allo stato di attuazione degli obiettivi assegnati con il PEG;

alle attività svolte e ai risultati delle indagini sulla qualità dei servizi definiti nella sezione operativa del Dup e dettagliati nel PEG.

Sulla scorta delle suddette relazioni e dell'attività di controllo del servizio finanziario, in questa sede si da atto che il controllo eseguito sul grado di attuazione degli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale definiti nel documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03.03.2022 non ha fatto rilevare scostamenti significativi rispetto agli obiettivi strategici assegnati. Non si rendono, pertanto, necessari interventi correttivi.

## CONCLUSIONI

La verifica, effettuata in proiezione al 31 dicembre dell'esercizio, evidenzia pertanto quanto segue:

- il rispetto degli equilibri del bilancio di competenza (art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000), sia per la parte corrente sia per la parte capitale, verificato sulla base degli accertamenti e degli impegni assunti e da assumere alla data della verifica;
- il rispetto degli equilibri del bilancio di cassa, garantendo un fondo di cassa finale presunto non negativo (art. 162, comma 6 del D.Lgs. 267/2000);
- la corretta destinazione della quota vincolata dei proventi dalle sanzioni per violazione al Codice della Strada al finanziamento delle relative spese, ai sensi dell'art. 208, c. 4 e dell'art. 142, c. 12-bis del Codice;

- la corretta destinazione dei proventi dal rilascio dei permessi di costruire e dalle relative sanzioni al finanziamento delle spese previste dall'art. 1, c. 460 della Legge n. 232/2016;
- il corretto utilizzo dei fondi vincolati in genere, sia in termini di competenza che di cassa;
- il mantenimento degli equilibri relativamente alla gestione residui;
- l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

La situazione di bilancio verrà comunque attentamente monitorata anche nella restante parte dell'esercizio, con particolare riguardo a:

- i versamenti tributari, con particolare riguardo ai gettiti dell'IMU e dell'addizionale IRPEF;
- l'evoluzione della normativa in tema di trasferimenti erariali;
- l'andamento delle entrate extratributarie in genere, con particolare riguardo ai proventi che presentano un maggior grado di aleatorietà;
- l'andamento degli accertamenti e degli incassi per le voci di entrata assoggettate al Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- la situazione dei residui attivi, con riferimento all'andamento delle riscossioni ed alla sopraggiunta inesigibilità o insussistenza degli stessi.

L'ente nei prossimi mesi presterà particolare attenzione al monitoraggio delle poste di entrata e di spesa, al fine di intercettare prontamente potenziali problematiche che possano minare il mantenimento degli equilibri di bilancio, anche per i possibili effetti a lungo termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per le nuove problematiche sorte nel 2022 legate ai maggiori costi dell'energia elettrica e del gas.

Per quanto attiene la gestione dell'esercizio 2022, allo stato attuale e per quanto di conoscenza è possibile dare atto che la situazione degli equilibri finanziari dell'ente risulta salvaguardata e che non si rende necessario alcun intervento di riequilibrio.

Zevio (VR), 19.07.2022

Il Responsabile dell'U.O.  
Dr.ssa Giulia Brunello

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*